



Prot. n.32982/15

Pesaro, 21/05/2015

DIRETTIVA AMMINISTRATIVA N. 2

MISURA N. 1/2015

Ai sensi della L. 190/2012

Attuazione Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione 2015/2017

CONFLITTO DI INTERESSI, AI SENSI DELL'ART. 6 BIS DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241. - Atto di indirizzo.

L'art. 6 bis della Legge 7 agosto 1990 n. 241 stabilisce che: *"Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale"*, collocandosi nella disciplina "generale" del codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni.

Successivamente, con il D.Lgs. n. 165/2001, art. 54 e la Legge 190/2012 (legge anticorruzione), art. 1, comma 44, il Governo ha assunto il compito di definire il Codice di comportamento dei pubblici dipendenti, al fine di assicurare la qualità dei servizi e la prevenzione di fenomeni di corruzione.

Fra le misure previste dal Piano Nazionale Anticorruzione vi è **Pobbligo di astensione** (non più solo il dovere) della partecipazione alla decisione da parte del titolare di interesse, che potrebbe trovarsi in conflitto con l'atto.



Il comma 2, dell'art. 6 del DPR n. 62/2013 chiarisce quali debbano essere i comportamenti da adottare da parte del dipendente, il quale *“si astiene dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interesse con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado. Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti dall'intento di volere assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici”*.

La violazione della norma dà luogo a responsabilità disciplinare del dipendente, poiché nel compimento di un atto illegittimo si realizza un eccesso di potere.

Occorre fare attenzione a questo: la semplice partecipazione del dipendente, in potenziale conflitto di interessi con l'atto, rende l'atto viziato nel contenuto, indipendentemente dal fatto che sussistano o meno elementi comprovanti una distorsione della decisione in favore di terzi.

I Dirigenti, quando adottano atti dirigenziali, sono tenuti a dichiarare che non sussistono situazioni di conflitto di interesse nei confronti del destinatario del procedimento, qualunque sia l'argomento trattato.

Qualora il dirigente sia anche il responsabile del procedimento, egli provvede ad attestare l'insussistenza di conflitti di interessi, anche nel ruolo di responsabile dichiarando, pertanto, che nella sua doppia veste non sussistono conflitti di interesse.

Se il responsabile del procedimento è persona diversa dal dirigente egli dovrà dichiarare che anche il responsabile del procedimento non si trova in situazioni di conflitto, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990, mediante accertamento personale o a seguito di dichiarazione rilasciata dal responsabile del procedimento.

A titolo esemplificativo, si riporta di seguito le diciture da inserire nella premessa delle determinazioni:

1) Nei casi in cui il Dirigente sia anche il Responsabile del Procedimento, inserire la seguente dicitura:

“Accertato che non sussistono situazioni di conflitto di interesse, ai sensi dell'art. 6-bis della Legge n. 241/1990 da parte del sottoscritto, nei confronti dei destinatari del presente atto”;

2) Nel caso in cui il Dirigente sia persona diversa dal Responsabile del procedimento, inserire le seguenti diciture:



- Rilevato che il Responsabile della Struttura Organizzativa procedente non si trova in situazioni di conflitto di interesse, ai sensi dell'art. 6-bis della Legge n. 241/1990, nei confronti dei destinatari del presente atto".

- "Accertato che il Responsabile del Procedimento è il Sig. _____ e che lo stesso non si trova in situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6-bis della Legge n. 241/1990, nei confronti dei destinatari del presente atto, a seguito di accertamento personale ovvero di rilascio di apposita dichiarazione in atti dello stesso responsabile del procedimento".

La presente direttiva costituisce misura di intervento ai fini della Legge Anticorruzione del 6 novembre 2012, n. 190 e pertanto la sua applicazione, in materia di atti dirigenziali, sarà oggetto di esame da parte dell'Ufficio 1.0.2 – **Controllo di Regolarità Amministrativa**, nell'ambito dei controlli amministrativi successivi e nel rispetto del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione 2015/2017.

Responsabile dell' Istruttoria
Cristina Cambrini

Il Segretario Generale

Avv. Rita Bonini